

CITTA' DI REGGIO CALABRIA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'
SERVIZIO VIABILITA'

ORD. N. 576

Prot. n. _____ del 01-08-2024

OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA A. GARIBALDI

IL DIRIGENTE

Vista la nota di prot. n. 191957/2024 con la quale l'Associazione culturale "Tre Quartieri" chiede l'emissione di ordinanza di modifica della circolazione in Via A. Garibaldi in occasione della XVI^a edizione della festa dei Tre Quartieri;

Atteso che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n.267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

ORDINA

IN VIA A. GARIBALDI TRA VIA PETRARCA E VIA TRONCOVITO

divieto di sosta ambo i lati

DALLE ORE 17,00 ALLE ORE 24,00 DEL 9 AGOSTO 2024

La segnaletica sarà collocata in opera e mantenuta a cura e spese dell'associazione "Tre Quartieri".

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal decreto ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 (g.u. 26/09/2002).

L'associazione dovrà comunicare con almeno 48 ore di anticipo, all'ufficio tecnico del traffico pec : polizia_municipale@pec.reggiocal.it , la data e l'ora della messa in opera dei divieti di sosta.

La stessa associazione è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione della manifestazione ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose.

Alla stessa è fatto obbligo altresì di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dell'evento.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Reggio Calabria, lì 01-08-2024

Il Responsabile del servizio

Ing. Scalo Domenico



Il Dirigente

Dott. Salvatore Zucco

